



Council of the
European Union

Brussels, 22 November 2023

15905/23

**Interinstitutional File:
2023/0230 (NLE)**

**JUR 716
JAI 1554
FRONT 373
VISA 230
SIRIS 102**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027
(ST 12120/23, 19 September 2023)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 1 day

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

RETTIFICA

dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

(ST 12120/23 del 19 settembre 2023)

- 1) La pagina EU/CH/it 1 è sostituita dalla seguente:

4. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività finanziate dal BMVI a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.

ARTICOLO 3

Applicazione specifica delle disposizioni del regolamento CPR
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Nel garantire il rispetto da parte della Svizzera delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera d):

- a) i riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono intesi come riferimenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai relativi protocolli ratificati dalla Svizzera e all'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b) non essendo vincolata dai riferimenti all'*acquis* dell'Unione in materia di ambiente, la Svizzera acconsente ad attuare il BMVI in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

2) La pagina EU/CH/Allegato I/it 3 è sostituita dalla seguente:

FORMULA DI CALCOLO
DEI CONTRIBUTI FINANZIARI ANNUALI PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2027
E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il calcolo del contributo finanziario tiene conto dell'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento BMVI.
2. Per gli anni dal 2023 al 2025, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

	2023	2024	2025
Svizzera	55 805 213	55 805 213	55 805 213

La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 23 della CPR.